



Agevolazioni fiscali per le persone con disabilità

*Sintesi comunicazione di Graziano De Munari
CAF Cisl di VICENZA*

Carrè, giovedì 28 febbraio 2013

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILI (SINTESI)

In base alla normativa in vigore le principali agevolazioni sono:

- **per i figli a carico**

- le detrazioni per il figlio portatore di handicap, ai sensi dell'art.3 della L. 5 febbraio 1992 n.104, sono così stabilite dal **2013**:
 - per il figlio di età inferiore a tre anni 1.620 euro (nel 2012 era 1.120)
 - per il figlio di età superiore a tre anni 1.350 euro (nel 2012 era 1.020)

Tali importi sono in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d'imposta e il loro importo diminuisce con l'aumentare del reddito .

Sono considerati fiscalmente a carico del contribuente, residente in Italia, i familiari indicati nell'art. 433 del codice civile che nell'anno di riferimento hanno posseduto redditi per un ammontare non superiore a euro 2.840,51. Il familiare non deve mai essere considerato fiscalmente a carico, nemmeno per una parte dell'anno, se il suo reddito annuale supera il limite di euro 2.840,51.

- **per acquisto di veicoli** (adattati o meno in base all'handicap e alla limitazione della deambulazione)

- la possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% della spesa sostenuta per l'acquisto;
- l'Iva agevolata al 4% sull'acquisto;
- l'esenzione dal bollo auto;
- l'esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

- **per le spese sanitarie**

- la possibilità di dedurre dal reddito complessivo l'intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica.

- **per le spese chirurgiche, prestazioni specialistiche, protesi sanitarie**

- la possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% della spesa sostenuta calcolata sulla parte della spesa che eccede l'importo di euro 129,11.

- **per gli altri mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici**

- la possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% della spesa sostenuta per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la locomozione e il sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici;
- l'Iva agevolata al 4% per l'acquisto dei sussidi tecnici e informatici;

- la possibilità di detrarre le spese di acquisto e mantenimento (quest'ultime in modo forfetario) del cane guida per i non vedenti;
- la possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordomuti.

- **per l'abbattimento delle barriere architettoniche**

- detrazione d'imposta del 36% o del 50% (Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013) per la realizzazione degli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche.

- **per l'assistenza personale**

- la possibilità di dedurre dal reddito complessivo gli oneri contributivi (fino all'importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare;
- la detrazione del 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (badanti).

Sono considerate non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana le persone che non sono in grado, per esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa. Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

La detrazione per le spese di assistenza non spetta, dunque, quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie (come, per esempio, nel caso di assistenza ai bambini).

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari non a carico.

Il contribuente può fruire della detrazione, fino a un importo massimo di 2.100 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 40.000,00 euro. Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. Il limite di 2.100 euro è riferito al singolo contribuente a prescindere dal numero delle persone cui si riferisce l'assistenza.

- **per l'ISEE** (indicatore della situazione economica equivalente) aumento del coefficiente della scala di equivalenza dello 0,5, quindi una riduzione del valore I-SEE del nucleo familiare anagrafico.
- **per l'IMU** (ma solo se il Comune ha deliberato) Per il 2013 pochi Comuni hanno deliberato ad esempio riduzioni aliquota abitazione principale ai nuclei con persone con handicap.

- **per l'Addizionale Irpef regionale Veneto**

Per l'[anno d'imposta 2012](#) riprende efficacia l'applicazione dell'aliquota agevolata pari allo 0,9% disposta dalla Legge regionale n. 19/2005 a favore dei seguenti soggetti:

- a) soggetti disabili ai sensi dell'art. 3, L. n. 104/1992, con un reddito imponibile, per l'anno d'imposta 2012, non superiore ad euro 45.000,00;
- b) contribuenti con un familiare disabile ai sensi della L. n. 104/1992, fiscalmente a carico, con un reddito imponibile, per l'anno d'imposta 2012, non superiore ad euro 45.000,00. In questo caso, qualora il disabile sia fiscalmente a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico non sia superiore ad euro 45.000,00.

L'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, invece, rimane fissata nella misura base dell'1,23% per tutti gli altri contribuenti e per tutte le fasce di reddito come previsto dal D.L. 201/2011 (conv. con modificazioni in L. n. 214/2011).

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI
da guida dell'Agenzia delle Entrate – novembre 2011

	Descrizione agevolazione	Tipo di handicap (note 1- 2)	Aliquota Iva agevolata al 4%	Detrazione integrale Irpef del 19%	Detrazione Irpef in misura fissa	Deduzione per intero dal reddito complessivo
1	Acquisto di auto o motoveicolo, nuovo o usato (per l'esenzione del bollo auto si veda la nota 3)	B e C	SI (4)	SI (5)	----	----
2	Prestazioni di servizio rese da officine per l'adattamento dei veicoli (anche usati) alla minorazione del disabile e acquisto di accessori e strumenti per le relative prestazioni di adattamento	C	SI (4)	SI (5)	----	----
3	Spese per riparazioni eccedenti l'ordinaria manutenzione (con esclusione quindi, ad esempio, del premio assicurativo, del carburante e del lubrificante)	B e C	NO	SI	----	----

4	Spese per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, il sollevamento (quali ad esempio, trasporto in ambulanza del portatore di handicap, acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti ed apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale, acquisto di arti artificiali per la deambulazione, costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni, trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella)	A	SI	SI	-----	-----
5	Acquisto di sussidi tecnici ed informatici (ad esempio computer fax, modem o altro sussidio telematico)	A	SI (6) (7)	SI	-----	-----
	Descrizione agevolazione	Tipo di handicap (note 1- 2)	Aliquota Iva agevolata al 4%	Detrazione integrale Irpef del 19%	Detrazione Irpef in misura fissa	Deduzione per intero dal reddito complessivo
6	Spese mediche generiche e di assistenza specifiche necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione. Si considerano di "assistenza specifica" le spese relative: <ul style="list-style-type: none"> • all'assistenza infermieristica e riabilitativa; • al personale in possesso della qualifica professionale di addetto al servizio di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza della persona; • al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; • al personale con la qualifica di educatore professionale; • al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o terapia occupazionale. 	A	-----	-----	-----	SI

7	Spese mediche e paramediche di assistenza specifica sostenute in caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza e ricovero. In caso di retta pagata all'istituto, la retta spetta solo per le dette spese mediche e paramediche che debbono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'istituto	A	----	----	----	SI
8	Spese mediche a seguito di ricovero di persona anziana (se disabile, si applica la precedente riga 7) in istituti di assistenza e ricovero (in caso di retta pagata all'istituto, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e all'assistenza specifica, ma solo per le spese mediche e di assistenza specifica, le quali debbono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'istituto)	D	----	Per l'importo che eccede euro 129,11	SI	----
9	Acquisto o affitto di protesi sanitarie, ad esempio: - protesi dentarie e apparecchi ortodontici, comprese le dentiere e le capsule; - occhi o cornee artificiali;					

	Descrizione agevolazione	Tipo di handicap (note 1- 2)	Aliquota Iva agevolata al 4%	Detrazione integrale Irpef del 19%	Detrazione Irpef in misura fissa	Deduzione per intero dal reddito complessivo
9	- occhiali da vista, lenti a contatto e relativo liquido; - apparecchi auditivi, compresi modelli tascabili a filo e auricolare a occhiali; - apparecchi ortopedici, comprese le cinture medico - chirurgiche, le scarpe e i tacchi ortopedici, fatti su misura; - arti artificiali, stampelle, bastoni canadesi e simili; - apparecchi da inserire nell'organismo, come stimolatori e protesi cardiache e simili); - attrezzature sanitarie (ad esempio: apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) Se le spese sono state sostenute nell'ambito del servizio sanitario nazionale è detraibile l'importo del ticket pagato.	D	(8)	Per l'importo che eccede euro 129,11	----	----

10	Prestazioni chirurgiche; analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; prestazioni specialistiche; prestazioni rese da un medico generico; acquisto di medicinali; degenze e ricoveri collegati a operazioni chirurgiche, trapianto di organi. Se le spese sono state sostenute nell'ambito del servizio sanitario nazionale è detraibile l'importo del ticket pagato.	D	----	Per l'importo che eccede euro 129,11	----	----
11	Spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26/5/70 n. 381.	B	----	SI	----	----
12	Contributi obbligatori previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale e familiare (fino a 1.549,37 euro)	D	-----	-----	-----	SI

	<i>Descrizione agevolazione</i>	<i>Tipo di handicap (note 1- 2)</i>	<i>Aliquota Iva agevolata al 4%</i>	<i>Detrazione integrale Irpef del 19%</i>	<i>Detrazione Irpef in misura fissa</i>	<i>Deduzione per intero dal reddito complessivo</i>
13	Spese sostenute per l'acquisto del cane guida	Solo non vedenti	-----	SI(9)	-----	-----
14	Spese di mantenimento per il cane guida	Solo non vedenti	-----	-----	Pari a euro 516,46	-----
15	I genitori di un figlio disabile, fiscalmente a carico, possono usufruire di una detrazione maggiore di quello che spetterebbe per lo stesso figlio in assenza di handicap.	E			Detrazione calcolata in base al reddito del genitore	
16	Detrazione relativa alle spese per l'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti.	F		Detrazione su max 2100 euro se reddito contribuente inferiore 40.000		

Note al quadro riassuntivo delle agevolazioni

1. Tipo di handicap:

- A. *Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il disabile in senso generale, definito dalla legge come "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione" (indipendentemente dalla circostanza che fruisca o meno dell'assegno di accompagnamento);*
- B. *Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il non vedente, il sordomuto, i portatori di handicap psichico o mentale (di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento) e i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione (o affetti da pluriamputazioni) riconosciuti affetti da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992;*
- C. *Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il disabile con impedito o ridotte capacità motorie ma non affetto da handicap grave, indipendentemente dalla circostanza che fruisca o meno dell'assegno di accompagnamento. Per questi disabili il veicolo deve essere adattato (nei comandi di guida o nella carrozzeria), ovvero dotato di cambio automatico (prescritto dalla commissione ASL);*
- D. *Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda indistintamente qualsiasi contribuente, a prescindere dalla condizione di disabile.*
- E. *Il trattamento fiscale indicato in questa riga riguarda il figlio fiscalmente a carico portatore di handicap, riconosciuto tale ai sensi della legge n.104 del 1992.*
- F. *Il trattamento fiscale indicato in questa riga riguarda il soggetto "non autosufficiente". In base alle istruzioni ministeriali sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti o colui che necessita di sorveglianza continua. Sono esclusi i bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.
Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.*

2. Familiare del disabile

Le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo auto e imposta sui passaggi di proprietà) sono sempre fruibili anche da parte di un familiare del disabile (cioè: coniuge, fratelli, sorelle, suoceri, nuore e generi, adottanti, nonché figli e genitori, in mancanza dei quali subentrano i discendenti o ascendenti più prossimi), quando il disabile stesso sia da considerare a carico in quanto il proprio reddito personale complessivo, al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l'abitazione principale e pertinenze, è non superiore a 2.840,51 euro. Fanno parzialmente eccezione a questa regola le spese dei punti 6, 7 e 16 le quali sono deducibili dal reddito complessivo se sostenute per famigliari rientranti nell'elencazione precedente anche quando questi non sono fiscalmente a carico.

La detrazione forfetaria per il mantenimento del cane guida spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone cui risulta fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata, nel casi in cui il beneficio è subordinato al fatto che la cessione o la prestazione sia effettuata personalmente nei confronti del disabile (cioè per le agevolazioni dei punti 1 e 2) è stabilito, limitatamente alle agevolazioni auto, che il beneficiario dell'operazione può anche essere un familiare del disabile rispetto al quale il disabile stesso sia da considerare fiscalmente a carico.

3. Esenzione Bollo Auto e trascrizione al Pra

Per poter fruire della esenzione permanente dal pagamento del bollo auto l'auto deve essere adattata se il disabile è affetto da minorazione di tipo fisico/motorio. Per i disabili affetti dal tipo di handicap indicato alla lettera B della nota n. 1, l'agevolazione spetta anche senza che il veicolo risulti adattato.

L'agevolazione spetta senza limiti di valore dell'autoveicolo. I limiti di cilindrata sono quelli previsti per le agevolazioni Iva (2000 cc se a benzina, o 2800 cc se a diesel).

Nel caso in cui il disabile possieda più auto, l'esenzione spetta per una sola di esse, a scelta dell'interessato, che dovrà indicare nella comunicazione all'ufficio finanziario, la sola targa del veicolo prescelto. L'esenzione dalle imposte di trascrizione per la registrazione al pubblico registro automobilistico spetta per l'acquisto di auto sia nuove che usate, ma non compete a sordi e non vedenti.

4. Agevolazioni IVA 4% auto

L'aliquota agevolata spetta per veicoli nuovi o usati, purché per i disabili con impedito o ridotte capacità motorie ma non affetti da "handicap grave", si tratti di veicoli adattati prima dell'acquisto (o perché così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore), alla particolare minorazione di tipo motorio da cui è affetto il disabile. In questi casi si richiede il possesso della patente speciale (che potrà essere conseguita anche entro un anno dall'acquisto), salvo che il disabile sia non in condizioni di conseguirla (perché minore, o perché impedito dall'handicap stesso).

Non ci sono ai fini Iva limiti di valore, ma limiti di cilindrata (fino a 2000 cc, se a benzina, ovvero fino a 2500 cc, se con motore diesel). L'agevolazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pra.

5. Detrazione irpef auto

A differenza di quanto stabilito per l'Iva, non sono previsti limiti di cilindrata. La detrazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni e nei limiti di un importo 18.075,99 euro. Si prescinde dal possesso di qualsiasi patente di guida. Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno, ovvero si può optare, alternativamente, per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali di pari importo.

È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pra. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre entro il predetto limite, al netto dell'eventuale rimborso assicurativo.

6. Cumulo agevolazioni IVA - IRPEF

In linea di principio, la detraibilità integrale della spesa ai fini Irpef su coincide quasi sempre con l'applicabilità dell'aliquota agevolata del 4%. Per maggiore precisione, tuttavia, si veda ai fini Iva la nota (8) comprendente l'elenco dei beni assoggettati ad Iva del 4%.

7. Sussidi tecnici e informatici

Ai soli fini Iva, devono sussistere le seguenti condizioni: per i sussidi tecnici ed informatici s'intendono quelli costituiti da apparecchiature e dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche e informatiche (sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati), da utilizzare a beneficio di soggetti impediti (o anche limitati) da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio. I sussidi devono avere la finalità di assistere la riabilitazione, ovvero di facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente, l'accesso all'informazione e alla cultura.

8. Iva agevolata

Al di fuori dell'Iva agevolata sui veicoli e sui sussidi tecnici e informatici (già indicata nel quadro riasuntivo delle agevolazioni) si elencano di seguito gli altri beni soggetti ad Iva agevolata del 4%:

- **Protesi ed ausili** inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, materassi ad aria collegati a compressore alternativo, cuscini jerico e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine da comodo, cateteri, eccetera, ceduti per essere utilizzati da soggetti per i quali sussista apposita documentazione probatoria in ordine al carattere permanente della menomazione);
- **Apparecchi di ortopedia** (comprese le cinture medico - chirurgiche), oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili), oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità;
- **Poltrone o veicoli simili** per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala ed altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie;
- Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle **opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche**.

9. Acquisto cani guida

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale. La detrazione spetta per l'acquisto di un solo cane e può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo.

Siti utili

<http://www.cafcisl.it>

Sito nazionale del centro di assistenza fiscale Cisl

<http://www.inas.it>

Sito nazionale del patronato Inas promosso dalla Cisl

<http://www.handylex.org/>

HandyLex.org è un servizio dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare

<http://www.italia.gov.it/>

Per trovare, conoscere e usare i servizi della Pubblica Amministrazione

<http://www.disabili.com/>

Il sito dei disabili italiani - insieme oltre le barriere

<http://www.accessibile.gov.it/>

Osservatorio per l'accessibilità dei servizi della Pubblica Amministrazione.

<http://www.fishonlus.it/>

Sito della federazione italiana per il superamento dell'handicap

<http://www.accaparlante.it/>

Sito dell'Associazione centro documentazione handicap

<http://www.superabile.it/>

Superabile è un portale di informazione e di documentazione sulle tematiche della disabilità.

<http://www.agenziaentrate.it/>

il sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate